

Un quesito sul concetto di bruciatura di potature per i piccoli coltivatori: quali sono i limiti in cui si rientra in questa ipotesi?

Domanda:

Sono un tecnico ARPA ed ho letto con attenzione quanto sono riuscito a trovare sul vostro sito in merito all'argomento. Condivido personalmente la vostra posizione rigorista circa le attività di bruciatura di potature e altri rifiuti di origine agricola ma anche - e soprattutto - la distinzione tra la stessa attività praticata da grandi aziende (con grandi quantitativi di materiale, bruciatura di materiali diversi insieme alle potature e residui dei trattamenti chimici sulle potature) e piccoli coltivatori che bruciano secondo la tradizione consolidata delle nostre campagne piccoli quantitativi di potature in modo "accorto e limitato", senza introdurre altro tipo di materiale e quindi senza rischi per l'ambiente e la salute umana. Vorrei pertanto indicazioni più precise che mi consentano di distinguere il "piccolo coltivatore" da quella che è considerata grande azienda e per la quale è necessario applicare la parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e, all'occorrenza, anche l'art. 674 C.P.


Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):

Il quesito del nostro lettore si riferisce ad un recente articolo pubblicato su "Il Messaggero – Cronaca Umbria" e o poi riportato nelle pagine di "Diritto all'ambiente".

L'articolo in questione riproponeva, tra l'altro, anche il tema della illegalità delle bruciature dei grandi cumuli dei rifiuti agricoli da potature e tracciava una distinzione per i piccoli falò di tradizione agricola e con conseguenze di emissioni minime. Affrontando anche il grave problema dei falò che – oltre ai residui agricoli – bruciano in campagna anche contenitori di plastica e contenitori in polistirolo che generano diossine

Per completezza riportiamo di seguito tale articolo, prima di rispondere al quesito conseguente.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



ole
ta
rari
rite
re
ATA

Consuetudini dannose Cantieri e campi: si bruciano i rifiuti inquinando l'aria ma si deve reagire

di MAURIZIO SANTOLOCI


I CITTADINI di Terni e provincia, sono ormai molto spesso «affumicati» da colonne di fumo che provengono da un lato da cantieri edili che bruciano rifiuti derivanti dalle loro attività e dall'altro da grandi falò di rilevanti cumuli di rifiuti agricoli generati da potature.

Per ore interi quartieri ed intere aree cittadine o campèstri sono invase da queste immissioni di fumo, ora biancastre ora anche nere, che gli abitanti sono costretti loro malgrado a respirare.

Tutto questo è regolare? Assolutamente no. Si tratta di prassi del tutto illegali. Vediamo cosa può fare ogni cittadino per difendersi da questa forma di ulteriore insidioso inquinamento quotidiano, che ormai diventa seriale e persistente e che va ad aggiungersi agli inquinamenti che già siano costretti a subire da altre fonti permanenti.

Cantieri edili.

Tutti i materiali residuali derivanti dalle attività di un cantiere edili sono rifiuti speciali. Oltre al frantume da demolizione e costruzione, anche il legno, gli imballaggi, la plastica, i polistiroli



Fuoco in campagna

ed altri materiali di risulta devono essere avviati alle operazioni di smaltimento o recupero secondo la legge; accumulati in loco seguendo regole ben precise, e poi trasportati con mezzi (i cui conducenti devono redigere con il formulario di identificazione dei rifiuti) verso centri specializzati.

*Pratiche
illegali
che vanno
contrastate*

Spesso nei cantieri si usa dare fuoco a cumuli di questi ultimi materiali, che contengono anche plastiche e polistiroli e dunque generano micidiali diossine cancerogene che poi respiriamo tutti per ore per inalazione diretta e ravvicinata.

Bruciare questi cumuli di residui da cantiere è un reato di «abbruciamento a terra» di rifiuti previsto dal D.Lgs n. 152/06; inoltre emettere le fastidiose (e pericolose) colonne di fumo conseguenti integra il reato di cui all'art. 674 del Codice Penale.

Sono ambedue reati perseguibili di ufficio e non serve querela da parte di un privato. Dunque qualsiasi cittadino può telefonare ad un qualunque organo di polizia e segnalare la colonna di fumo derivante dal cantiere, sottolineando che è nera. L'organo di polizia ha il dovere di intervenire per impedire che questi reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, identificare e denunciare i responsabili e procedere per far spegnere il falò. Nei casi più gravi e di reiterazione è possibile anche sottoporre l'area interessata da queste bruciaciture illegali a sequestro preventivo.

Continua a pagina 44

sto quesiti
omeni che
per le azioni
riminanti con-

quantità di investimenti sono
in atto, attraverso un'attenta opera
di monitoraggio». La stessa attività
che ha portato all'operazione Apo-

Forse
gia.

... a G...
F. Nu.

GARANZISCONO LA
DELLE STRADE

DALLA PRIMA

Bruciare scarti è dannoso e illegale

di MAURIZIO SANTOLOCI

Oltre ai materiali di cantiere si bruciano anche grandi cumuli di rifiuti agricoli originati da potature.

Se anche il fumo che si alza da tali diversi falò è nero, vuol dire che oltre ai rifiuti agricoli dentro il cumulo in fiamme sono stati gettati anche polistiroli e/o plastiche (utilizzate in agricoltura) che generano (vedi nella prima regionale) diossine. Quindi vale lo stesso discorso appena tracciato per i rifiuti da cantiere, perché tali fumi sono comunque pericolosi; non fa differenza se polistiroli e plastiche vengono bruciati nei cantieri o nelle aziende agricole o nella aree private: l'effetto tos-

sico per la popolazione è identico.

Se - invece - dai cumuli di rifiuti agricoli da potature si alza solo fumo bianco, allora si stanno bruciando solo vegetali e ci troviamo di fronte ad una pratica antica che è al confine tra prassi storica agricola e legalità.

Infatti un conto sono i piccoli falò di piccole potature, realizzati in modo accorto e limitato (poco più di un fuoco da camino domestico, ambientalmente e socialmente accettabile), ed un conto sono i veri e propri giganteschi cumuli di rifiuti agricoli di grandi aziende agricole in quantità e qualità molto spesso elevatissime ed a volte quasi industriali.

Infatti spesso si vedono comunemente falò giganteschi che generano emissioni di fumo - a volte elevatissime e visibili a chilometri di distanza - che invadono per ore tutte le aree cittadine campestri circostanti e giungono perfino al confine con i centri abitati.

Nel citato D.Lgs n. 152 - parte quarta che riguarda la gestione e disciplina di rifiuti - non c'è scritto da nessuna parte che si possono bruciare i rifiuti agricoli, di nessuna dimensione, qualità e quantità. Tuttavia, anche a voler tollerare per senso di realismo i piccoli falò, allorché si bruciano per ore ed ore rilevanti quantitativi di residui da grandi potature e lavori vari di

grandi aziende agricole che producono masse di rifiuti delle quali poi - appunto - vanno a disfarsi mediante le bruciate, allora ci troviamo di fronte da un lato ad una bruciatura illegale e dall'altro ad una emissione di fumi intensi e persistenti che invadendo le aree circostanti per lungo periodo integrano a loro volta il reato di cui all'art. 674 del Codice Penale per i danni di molestia e sanitario a danno dei cittadini.

Anche in questo caso qualsiasi cittadino può telefonare ad un qualunque organo di polizia e segnalare queste invasioni di fumo persistenti e loro origine ed anche qui l'organo di polizia ha il dovere di intervenire per impedire le

ulteriori conseguenze del fatto procederà secondo legge anche per far spegnere il falò.

Se realtà minime possono essere (al confine della legalità) tollerate per buon senso sociale, quando si supera la soglia del ragionevole e del tollerabile e - soprattutto - si costringono per ore i cittadini (anche bambini) a respirare diossine o comunque fumi fastidiosi, si ritiene che non ci sia eccezione o deroga ipotizzabile.

magistrato

Il Messaggero

Fondato nel 1878

Va premesso – per chiarezza – che bruciare residui da potature agricole, come qualunque altro rifiuto agricolo – non è consentito a livello formale in nessun passaggio della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e quindi tale pratica è – di base – contro tale norma nazionale. Questo concetto è stato sempre da noi ribadito in ogni sede seminariale ed editoriale¹.

¹ Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Bruciatura di grandi cumuli rifiuti agricoli e da potature: ma dove è previsto nel T.U. ambientale che questa pratica è legale? Smaltimento di rifiuti o attività in totale deroga?

Nelle nostre campagne, ma anche nelle aree di periferia suburbane, oggi si brucia ogni tipo di rifiuto agricolo - anche di grandissime dimensioni e quantità derivanti da culture boschive, coltivazioni tipo vite ed ulivi ed altro - e non solo: perché molto spesso si mischiano nei cumuli di residui agricoli dati alle fiamme anche rifiuti plastici (soprattutto contenitori delle sostanze chimiche usate in agricoltura), i contenitori di polistirolo utilizzati per il trasporto e la conservazione delle piantine, ed altro materiale ancora peggiore.

Questi falò - ormai - non sono più realizzati nel contesto della consuetudine storica delle nostre aree rurali, ma siamo passati da una consuetudine tipicamente rurale/contadina, ad un sistema praticamente di tipo seriale ed industriale sul nostro territorio agricolo. Gli effetti, noti, sono sotto gli occhi di tutti, e credo che siano incontestabili.

Infatti spesso si vedono comunemente falò giganteschi che generano emissioni di fumo - a volte elevatissimi e visibili a chilometri di distanza - che invadono per ore tutte le aree campestri circostanti e giungono perfino al confine con i centri abitati.

A nostro avviso nella parte quarta del T.U. ambientale (D.Lgs n. 152/06), e cioè quella parte che riguarda la gestione e disciplina di rifiuti, non c'è scritto da nessuna parte che si possono bruciare i rifiuti agricoli, di nessuna dimensione, qualità e quantità.

Chi brucia i residui da potatura intende disfarsene mediante incenerimento a terra (e certamente non può essere questo un utilizzo nelle attività agricole...) E già questo basta ad escludere a priori ogni idea che tali materiali destinati ai falò possano essere sottoprodotti e che i falò stessi possano essere finalità naturali di continuazione di utilizzo per un sottoprodotto.

Invitiamo coloro che sostengono opposta teoria a segnalarci l'articolo (ed il comma) della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 che autorizza tale prassi. Non si vada ad obiettare che tale prassi può essere autorizzata dalle leggi regionali o provvedimenti provinciali o comunali, dato che - sempre a nostro modesto avviso - non c'è alcun dubbio che il D.Lgs. n. 152/06 è la norma quadro di settore e – dunque - tutte le norme regionali, provinciali o comunali non possono che adeguarsi ed operare all'interno di tale legge-quadro senza poter creare deroghe alla stessa. Anche considerando che tale parte quarta del T.U. ambientale è il recepimento della direttiva europea in materia di rifiuti. Dovremo dedurre che una normativa locale andrebbe sostanzialmente a derogare non soltanto alle regole nazionali ma anche alle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti. Il che è fuori di ogni logica giuridica. Non è neppure possibile appellarsi, e rievocare, leggi arcaiche del secolo corso in materia forestale e di gestione agricola in quanto tali leggi sono state varate in tempi remoti ed ben antecedenti alle regole europee vigenti ed alla disciplina del D.Lgs. n. 152/06 (dovrebbero pertanto valere i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale per i quali la legge successiva deroga la legge antecedente e non certo viceversa...); dunque i principi eventualmente riportati in tali norme vanno letti ad adeguati alla luce di tali nuove norme vigenti e non possono certo costituire deroga

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

anticipata alle stesse leggi, anche perché la parte quarta del T.U. ambientale non richiama – appunto in deroga – alcuna di queste leggi per creare una differenza di previsione normativa nel settore in esame.

Dobbiamo adesso chiederci quale può essere considerata la reale natura giuridica di questi materiali di risulta a livello agricolo. Noi riteniamo che i residui da potatura e da lavori agricoli e forestali in generale, soprattutto quelli derivanti dalle grandi attività di potatura e manutenzione del verde svolti a livello aziendale (spesso a livello industriale), sono oggettivamente e semplicemente rifiuti speciali in senso stretto. Tali rifiuti a nostro avviso devono seguire la normativa della disciplina dei rifiuti in senso generale.

Nel caso di falò, se si tratta di rifiuti agricoli (ad esempio residui di potatura ed altri materiali simili) e tra questi vengono inseriti e mischiati anche altri tipi di rifiuti, quali materiali di plastica, cartoni, polistiroli, ramaglie intrise profondamente di sostanze chimiche pericolose ed altri materiali ancora più dannosi e nocivi a livello di conseguenze di emissione, riteniamo che non vi possa essere dubbio alcuno che ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di incenerimento a terra dei rifiuti che non sono più sostanzialmente e soltanto agricoli ma di ben altra natura.

Bene, noi riteniamo che laddove ci si trovi di fronte ad un caso del genere (falò di rifiuti agricoli + materie plastiche e/o altri materiali nocivi), questo sia semplicemente un classico reato di smaltimento illegale di rifiuti aziendali di tipo generico effettuato da un'azienda che sta effettuando un'operazione di incenerimento a terra per disfarsi di tutto il cumulo misto di tali rifiuti, così come previsto dalla normativa sui rifiuti; quindi tale attività è assolutamente illegale sotto il profilo penale.

Non solo, ma va considerato che se tale falò genera poi una emissione di fumo molto importante, idonea a liberare nell'aria sostanze pericolose e comunque dannose per la salute pubblica, a nostro avviso scatta automaticamente anche il reato (perseguibile d'ufficio) di cui all'articolo 674 del codice penale (rinviamo al paragrafo precedente ed alla parte relativa all'inquinamento dell'aria di questo volume per un esame di tale aspetto).

Abbiamo esaminato il caso palese e chiaro di incenerimenti a terra di materiali costituiti, in modo misto, da residui agricoli vegetali e dai contenitori plastici o comunque da altri rifiuti di altra natura pericolosa, per i quali - ribadiamo - trova applicazione la normativa della parte quarta del T.U. ambientale per i rifiuti ed i relativi reati.

A questo punto, invece veniamo alla parte più controversa di questa materia, e cioè ai casi di bruciatura esclusivamente e puramente di soli rifiuti agricoli, senza che in questi falò vengano comunque mischiati in modo illegale anche rifiuti plastici o di altra natura.

Andiamo, dunque, ad esaminare il caso in cui in campagna si realizzi un cumulo di rifiuti di ramaglie o di altri residui di potatura o altri materiali simili e poi alla fine si dia fuoco al cumulo medesimo. Siamo ben consci che l'opinione generale comune è che bruciare tutto questo materiale sia la cosa più normale del mondo, ed assolutamente in regola con le normative statali e locali. Noi non siamo affatto d'accordo. Lo diciamo chiaramente.

Perché anche in questo caso, ragionando con norme e codice alla mano, e partendo dal presupposto che tali materiali sono comunque rifiuti agricoli (dei quali il produttore vuole disfarsi), andiamo a chiederci dove è scritto nella parte quarta del T.U. ambientale che tali rifiuti - soprattutto in grandi quantità aziendali - si possono bruciare in modo legittimo rispetto alla normativa sui rifiuti. Una cosa è la prassi (elevata a regola consuetudinaria diffusa), una cosa è la regola di legge.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Se ci viene offerta una lettura formale della norma in tal senso, citando espressamente la regola dettata dal D.Lgs n. 152/06 che prevede e legittima tale prassi, aderiremo senza dubbio alla tesi opposta. Ma fino a questo momento, da parte nostra non siamo riusciti a trovare nel T.U. citato una norma specifica in tal senso. Nel falò di residui vegetali derivanti da una utilizzazione boschiva appare evidente che l'atto di miglioramento qualitativo (l'eventuale utilizzazione boschiva) è atto totalmente distinto, in senso temporale e psicologico, da quello dell'eliminazione del rifiuto vegetale. L'elemento soggettivo, la volontà di disfarsi di materiale privo di utilità e valore, è certamente predominante se non persino esclusivo. Ed il fine di disfarsi (in questo caso mediante fiamme) di un residuo è oggettivamente ed incontestabilmente gene costitutivo del concetto di rifiuto a livello di normativa europea e nazionale. Il taglio di alberi è attività produttiva, sia pure nell'ambito non di una attività industriale ma della silvicoltura; la eliminazione con il fuoco deve definirsi una forma di smaltimento, e non può essere considerata una forma di utilizzazione del prodotto nell'ambito dell'attività produttiva della silvicoltura o di altre attività collegate; al riguardo, la tesi per cui le ceneri costituirebbero un concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali.

In tal senso citiamo – a titolo esemplificativo - Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46213 - Pres. Grassi Est. Amoresano Ric. Dallemule (taglio di alberi ed incenerimento delle potature): “Il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della silvicoltura, costituisce attività produttiva e quindi trova applicazione il D.L.vo 152/2006. La eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive. Inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale. Tale materiale pertanto non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente”.

Già in passato la giurisprudenza di merito si era espressa in tal senso. Ricordiamo al riguardo due importanti sentenze del Tribunale di Trento. In una sentenza (6 maggio 2007 – Sez. distaccata di Borgo) l'imputato era stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 256 comma 1 lett., a) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, perché, in qualità di proprietario del terreno identificato dalla p.f., 9742 C.C. di ****, in assenza di autorizzazione e, quindi, in violazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, effettuava o, comunque, permetteva che venissero effettuate operazioni di smaltimento mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dell'allegato B, di rifiuti speciali non pericolosi; costituiti da scarti vegetali (codice CER 02.01.03) provenienti dalle operazioni di abbattimento di piante di abete rosso, effettuate dallo stesso all'interno del terreno di sua proprietà. Nell'altra sentenza (21 dicembre 2005 – Sez. distaccata di Cles) la condanna era intervenuta per il reato previsto dall'art. 51 co. 1 del D.Lgs. 22/97 perché quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, effettuava operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (CER 02.01.03) derivanti dall'estirpazione del frutteto, della superficie di circa 2.000 mq., meglio identificato dalle pp. ff 970/2 e 971/2 C.C. **** di proprietà di *** mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dall'allegato B, in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 28 del medesimo decreto, materiali non rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 8 punto e) in quanto non utilizzati nelle normali pratiche agronomiche.

Ma, pur ribadendo questo presupposto, dobbiamo comunque essere realisti e cercare di applicare le normative adeguandole alla realtà delle cose concrete, e quindi cercando di trovare una fase di ragionevole integrazione tra le regole normative e la vivibilità sociale sul territorio. Siamo dunque propensi a ritenere, condividendo in questo consenso l'interpretazione di molti, che laddove tale prassi sia ancorata ancora a quella consuetudine storica ed antica prassi da sempre attiva nelle nostre campagne, e cioè il piccolo

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

contadino che usa bruciare in alcuni periodi dell'anno e in condizione di assoluta sicurezza, un piccolo cumulo di ramaglie inerente la propria attività di piccolo coltivatore, tale prassi possa essere sostanzialmente tollerata a livello giuridico e normativo in quanto può rientrare in una consuetudine di modesta portata.

Va sottolineato – peraltro – che dopo l'entrata in vigore della parte quarta del T.U. ambientale vigente una norma regionale o provinciale non può andare legittimamente in deroga per propria iniziativa, e quindi pretendere di legittimare qualcosa che nella normativa quadro nazionale non è minimamente prevista ed accennata.

Come si può ipotizzare che nel settore in esame una Regione, una Provincia o un Comune possa derogare ai principi generali europei e nazionali in materia di rifiuti autorizzando una forma di vero e proprio smaltimento mediante incenerimento a terra di rifiuti agricoli che tali norme-quadro non prevedono?

Per inciso, va chiarito che il nostro esame riguarda la bruciatura di residui di potature di cicli di lavorazione forestale o agricola e non la bruciatura delle stoppie, che è cosa ben diversa. Quindi non si confonda, sempre per la già citata proprietà transitiva, la modestissima e minima deroga concessa momentaneamente alle Regioni per autorizzare queste bruciature con i falò delle grandi potature: sono due cose ben diverse ed appartenenti a discipline in fatto ed in diritto del tutto dissimili.

Dunque, non c'entrano nulla con il nostro esame le disposizioni per l'attuazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC) poi recepite in Italia. Tra le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), all'interno dell'obiettivo 2 inerente il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche, la norma 2.1 regola la gestione delle stoppie e dei residui colturali. È vietata espressamente la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati (non si accenna alle grandi masse di residui da potatura in esame in questa sede; come “vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati” non si possono certo intendere in modo estensivo le grandi potature che stiamo esaminando in questa sede derivanti da boschi e foreste, alberi da coltivazione e vigneti che non sono certo né “prati naturali” né “seminati”).

Tale divieto è imposto “al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat”. Quindi prescrive il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta. Nel caso di deroga a tale divieto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Ma sempre per stoppie e paglie e simili. Quindi nessun accenno ai grandi falò di rifiuti agricoli di potatura e di conseguenza nessuna deroga - anche se minima - alle Regioni per questo aspetto.

Né certo vanno confusi i falò che stiamo esaminando (leggi: cumuli di rifiuti da potatura bruciati su un terreno per disfarsene) con le biomasse (art. 2 della Direttiva 77/2001/CE) che devono corrispondere a certi requisiti tecnici e di legge e poi - soprattutto - essere destinati ad appositi impianti.

Anche la giurisprudenza presuppone che una biomassa, ad esempio quando è finalizzata a produrre energia elettrica - sia sempre inserita in un impianto: “In tema di procedura autorizzatoria prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'installazione di una centrale elettrica a biomasse, la definizione di “biomassa” non può che ricavarsi direttamente dall'art. 2 della dir. 77/2001/CE di cui tale decreto legislativo è attuativo e che si occupa specificamente di fonti energetiche rinnovabili” (T.A.R. Piemonte Sez. I - 05/06/2009, n. 1563 - Pres. Bianchi, Est. Malanetto). È logico che una biomassa è sempre finalizzata ad un riutilizzo utile in diverse finalità; il che è cosa ben diversa da accumulare residui da potatura e dargli fuoco su un campo con il chiaro fine di disfarsene in via economica e sbrigativa.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Tanto ribadito, va confermato che – solo per realismo e per un raccordo con senso di ragionevole equilibrio tra norme e prassi storiche – può (a nostro modesto avviso) essere tollerata la modesta bruciatura di modesti quantitativi di ramaglie dal piccolo contadino in ossequio ad una tradizione antica che deve pur essere considerata nella saggia applicazione della legge. Ma certamente – non essendo tale “eccezione” di ragionevole tolleranza prevista dal citato D.Lgs n. 152/06 parte quarta – non esiste una regola per individuare con esattezza ed oggettività il piccolo falò del piccolo coltivatore che può essere considerato entro il contesto della tolleranza medesima.

Deve essere il senso di equilibrio, la professionalità e la chiara identificazione della *ratio legis* della norma che si va ad applicare a guidare l'organo di controllo in questa identificazione ed a distinguere – caso per caso – le piccole e modeste bruciature di tipo consuetudinario ma di portata e conseguenze trascurabili rispetto ai grandi falò agricoli.

Ma – attenzione – anche questo non può essere un concetto oggettivo ed astratto, da prontuarizzare, perché anche tali piccoli casi vanno comunque contestualizzati a livello territoriale, funzionale e temporale.



Si noti questo doppio falò agricolo apparentemente modesto. Ma guardate come le due colonne di fumo raggiungono in via sistematica e totale il gruppo di abitazioni ubicate in alto a destra invadendo per ore i rispettivi appartamenti. Può essere lecito questo tipo di immissione a danno degli abitanti costretti a respirare a lungo tali fumi (anche se i falò sono in se stessi modesti)?

È logico, poi, che se da tali falò appiccati a cumuli di residui da potatura, laddove il cumulo medesimo sia dentro o vicino ad un bosco, qualora tale fatto determini poi anche un incendio dell'area boscata, il responsabile risponderà del reato di incendio boschivo (art. 423/bis codice penale).

Tale pratica degli incenerimenti dei residui di potature di grande livello può a nostro avviso trovare supporto normativo solamente se giustificata dalla presenza di problemi fitosanitari che ammettono le deroghe di ordine sanitario.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



In questa immagine si nota come il falò di una azienda agricola ha praticamente avvolto con una coltre di fumo che dura ore tutto il territorio circostante.

La stessa colonna di fumo vista da lontano. Si noti come un'intera vallata, ed i suoi abitanti, è di fatto sommersa da una spessa coltre di fumo derivante dalla bruciatura di residui agricoli. Il danno per le persone costrette in una vasta area a respirare tali fumi, per l'interesse di singolo, appare evidente e palese.



Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Perché, ad esempio, anche nella ipotesi di piccoli falò, un conto è la bruciatura in aperta campagna, lontano da terzi, in condizioni di sicurezza generale anche come prevenzioni incendi e senza arrecare danni a terzi, ed un conto è lo stesso identico piccolo falò acceso ai margini di un gruppo di case con il fumo che viene indirizzato dal vento direttamente dentro le finestre delle case che distano pochi metri ed invadono le abitazioni o i luoghi di lavoro, o lo stesso falò acceso in una infuocata giornata di agosto vicino ad un bosco arso dalla siccità e sottovento... E se anche il piccolo falò – come abbiamo sempre precisato – contiene poi, oltre alle ramaglie, anche contenitori plastici o cassette di polistirolo le emissioni contengono diossina e dunque vanno censurate.

Non dimentichiamo che l'art 674 C.P. è stato applicato anche a carico dell'autista di un autobus di linea che teneva il motore acceso durante il fermo al capolinea in modo ingiustificato mentre il fumo del tubo di scarico raggiungeva l'inquilino del piano immediatamente sovrastante costringendolo a respirare tali fumi di scarico del veicolo... Quindi figuriamoci nel caso in cui un appartamento viene raggiunto per ore in via diretta da una colonna di fumo di un piccolo falò che – tuttavia – è ubicato sotto le sue finestre...

Va – inoltre – precisato che il punto di fondo non è la distinzione tra piccolo contadino e grande impresa agricola, ma tra piccolo falò agricolo (basato sulla innocua tradizione) ed il grande falò agricolo... E questo indipendentemente da chi lo attiva. Logica vuole, certamente, che di regola il piccolo contadino realizza un piccolo falò di modeste dimensioni e conseguenze trascurabili, ed una grande azienda agricola realizza un grande falò con conseguenze ben più rilevanti. Ma questo non è un criterio assoluto e prontuarizzabile.

Ad esempio, se un piccolo coltivatore un giorno decide di realizzare un gigantesco falò di tanti residui agricoli (comunque accumulati) con colonne di fumo immense, non resta certo esente dalle sanzioni di legge solo perché è un piccolo contadino... Nel contempo, se una grande azienda agricola un giorno attiva un piccolo falò di modesta portata, può rientrare in quella tolleranza ragionevole che stiamo esponendo.

Il rispetto dei diritti dei terzi, e soprattutto del diritto alla salute dei terzi, riteniamo che sia presupposto insuperabile per vedere garantita una propria attività. Anche e soprattutto se poi – come nel caso concreto – bruciare non è un diritto ma è proibito dalla legge e solo per piccole ipotesi di falò si può ipotizzare una minima tolleranza sulla base di consuetudini accreditate.

Ma perché ipotizziamo per realismo questa (minima) tolleranza di buon senso per i piccoli falò realmente agricoli (e senza danno per terzi)? In realtà la legge nazionale non prevede affatto neppure le piccole e modeste azioni di bruciatura delle ramaglie. E tali ramaglie dovrebbero andare verso centri di recupero o smaltimento dei Comuni. Se i Comuni avessero tutti organizzato tali centri, il problema sarebbe risolto e chi brucia anche modesti quantitativi non potrebbe vedere giustificata neppure tale modesta prassi antica. Ma di fatto la maggior parte dei Comuni non hanno affatto creato centri dove il privato può portare agevolmente queste ramaglie, e dunque il problema resta reale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

E per questo motivo – per restare con i piedi per terra e evitare comode ma irrealistiche disquisizioni solo teoriche – riteniamo che in questa situazione oggettiva – fermo restando che la legge non autorizza nulla – un margine di ragionevole tolleranza può essere ritagliato per i piccoli falò di tradizione agricola, con i limiti sopra esposti. Nessuna legalizzazione invece può essere ricollegata ai grandi falò che affumicano per ore intere aree (e gli abitanti della zona) ed ai falò di qualunque tipo che bruciano anche plastiche, polistiroli ed altri rifiuti vari

Dunque, riteniamo che – come in tutte le cose – il buon senso debba guidare l'organo di controllo nel conciliare la norma e le tradizioni negli accertamenti in questione – rispettando la legge e soprattutto la *ratio legis* – con una concettualità del caso per caso. Con alcuni punti fermi preliminari inerenti i danni alle persone (ed all'ambiente) che sono – a mio modesto avviso – insuperabili.

D'altra parte neppure per distinguere una discarica abusiva da un grande deposito incontrollato esiste una regola fissa di legge ed è sempre la intelligente valutazione – caso per caso - dell'operatore di PG che – superando la asettica prontuarizzazione – valuti e decida in quel contesto e su quel caso concreto la sussistenza o meno di tutta una serie di elementi che possono portare a distinguere un caso dall'altro. Come d'altra parte in ogni altro tipo di illeciti.

Publicato il giorno 8 febbraio 2012

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.